



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 36 del 16-04-2026

Registro generale n. 76

Oggetto: ***ORDINANZA DI DIVIETO DI IMMISSIONE DIRETTA AL CONSUMO UMANO E OBBLIGO DI DEPURAZIONE/TRASFORMAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO UN C.D.M. (CENTRO DI DEPURAZIONE MOLLUSCHI) RICONOSCIUTO, DEI MOLLUSCHI BIVALVI RACCOLTI NELL'AREA DI PRODUZIONE "ZONA II TORDINO" IDENTIFICATA DALLA REGIONE ABRUZZO CON D.G.R. N.807/2014 COME ZONA A***

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma prevede che, in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale;

VISTI:

- il D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639 "Regolamento per l'esecuzione della L.14 luglio 1965, n.963 concernente la disciplina della pesca marittima" e ss.mm. e ii.;
- il D.M. 12 gennaio 1995 n. 44 "Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi";
- il D.M. 1 dicembre 1998, n.515, "Regolamento recante disciplina dell'attività dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi" e ss.mm. e ii.;
- il D.M. 22 dicembre 2000 "Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi. Modificazioni al Decreto Ministeriale 21 luglio 1998";
- il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento CE n. 852/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Regolamento CE n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ed in particolare, l'Allegato II,

Capo II, lettera c), che indica gli interventi che l'autorità competente deve assumere a seguito dei risultati del campionamento o qualora vi sia un alto rischio per la salute umana;

- il D. Lgs. 26 maggio 2004, n.153 "Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.38 in materia di pesca marittima"; il Reg. (CE) 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- il D. Lgs. 9 gennaio 2012 n. 4 "Misure per il riassetto della Normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
- il Regolamento UE 625/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- il Regolamento UE 627/2019 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio e che modifica il Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTE:

- la D.G.R. 1713 del 1 luglio 1998 “Approvazione della Classificazione delle zone di produzione dei molluschi bivalvi nelle acque antistanti la costa delle Regione Abruzzo, in applicazione del D.Lvo 30-12-92 n.530 recante “Attuazione della Direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi”;
- la D.G.R. n. 929 del 28 Giugno 2000 “Classificazione delle zone di produzione dei molluschi nelle acque antistanti la costa della Regione Abruzzo - ai sensi del D. L.vo 30.12.92 n. 530 - ed approvazione del sistema di allerta. Integrazioni alla Deliberazione di G.R. n. 1713 del 1° luglio 1998”
- la D.G.R. n. 308 del 19 Aprile 2010 “Preso d’atto della proposta d’Intesa tra il Governo e le Province autonome concernente le linee guida per l’applicazione dei Regolamenti CE 852, 853 e 854/2004 nel settore dei molluschi bivalvi. Approvazione del Piano di Monitoraggio dei Molluschi Bivalvi della Regione Abruzzo. Designazione del tratto di mare antistante la costa abruzzese sotto i 500 metri dalla riva”.
- la D.G.R. 807 del 5 Dicembre 2014 “Approvazione Nuova mappa delle Acque della Regione Abruzzo – Zone di produzione e raccolta di “Venus gallina”. Piano di Sorveglianza Sanitaria dei Molluschi bivalvi e dei gasteropodi marini della Regione Abruzzo ai sensi del Reg. (CE) n.854 del 29 aprile 2004.”
- il D. Lgs. n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, ed in particolare l’art. 2 che individua le autorità competenti all’applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni
- la Nota del Ministero della Salute 4821-P-11/2/2013 relativa alle procedure in caso di superamento dei limiti di *E.coli* in zone di produzione di classe “A”;

VISTI i rapporti di prova n. 2026NRG348 e 2026NRG346 dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale dai quali risulta presenza di *E.coli* in ragione di 270 MPN/100g e 490 MPN/100g in campioni di vongole (*Venus gallina*) provenienti dalla zona di produzione mare identificata come "Zona II Tordino";

VISTA la nota della ASL di Teramo – U.O.C. Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche, pervenuta al Protocollo Generale dell'Ente al n. 17105 in data 15.04.2026, con la quale viene comunicata la presenza di *E.coli* in ragione di 270 MPN/100g e 490 MPN/100g in campioni di vongole (*Venus gallina*) provenienti dalla zona di produzione "Zona II Tordino" identificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 807/2014 come "Zona A" e delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:

A- N 42.764039, E 13.975851;

B- N 42.766726, E 13.987415;

C- N 42.674751 E 14.032464;

D- N 42.676968, E14.038582;

RITENUTO di adottare, a salvaguardia della salute pubblica, i provvedimenti di competenza;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

RICHIAMATA la Legge 241/90 del 07.08.90 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

A tutela della salute pubblica,

1. che i molluschi bivalvi vivi raccolti nell'area di produzione "**Zona II Tordino**" identificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 807/2014 come "Zona A" e delimitata dalle seguenti coordinate geografiche:

A- N 42.764039, E 13.975851;

B- N 42.766726, E 13.987415;

C- N 42.674751 E 14.032464;

D- N 42.676968, E14.038582;

POSSANO ESSERE DESTINATI AL CONSUMO UMANO SOLO PREVIO PROCESSO DI DEPURAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO UN C.D.M. (CENTRO DI DEPURAZIONE MOLLUSCHI) RICONOSCIUTO E/O CONFERIMENTO PRESSO CENTRO DI TRASFORMAZIONE RICONOSCIUTO.

Durante tale periodo, il prodotto proveniente da questa zona di produzione, dovrà essere scortato da un documento di registrazione (D.d.R.) che riporti scritto come stato sanitario di appartenenza "classe di tipo B temporanea per presenza di *E.coli* in ragione di 270 MPN/100g e 490 MPN/100g per la "Zona II Tordino",

per il tratto di propria competenza;

DISPONE

- a) Che la presente ordinanza venga notificata, per competenza, a:

– Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio (COGEVO);

- All’Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi;
- All’Ufficio Circondariale Marino di Giulianova;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Comando dei Carabinieri Locale;
- Alla Comando della Guardia di Finanza Locale;
- Alla Regione Abruzzo, Dipartimento salute e Welfare DPF011 - Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti;
- Al Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di o.a. ASL Teramo;
- Al Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ASL Teramo;
- Al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASL Teramo;
- Al Dirigente del Settore II per quanto di competenza;

b) La pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune e la adeguata pubblicizzazione e diffusione tramite il sito istituzionale del Comune, tra le news e anche nella Sezione “Amministrazione Trasparente, nonché tramite apposizione sul luogo.

AVVERTE

Il messo comunale è incaricato della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- il ricorso alla Prefettura di Teramo, entro 30 gg, decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente;
- il ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo, entro 60 gg, decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg, decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento;

IL SINDACO

Dott. Mario NUGNES